

Decreto-legge del 15/01/2021 n. 3 -

Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1

Articolo 2

Art. 2

Articolo 3

Art. 3 Entrata in vigore

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 15/01/2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli **articoli 77 e 87 della Costituzione**;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di differimento di termini in materia di notifiche di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni tributarie, nonché di adempimenti e versamenti a carico di contribuenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Art. 1

In vigore dal 15/01/2021

1. All'**articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 17 luglio 2020, n. 77**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021» sono sostituite da: «tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022»;

b) al comma 2-bis, le parole «tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021» sono sostituite da «tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022»;

c) al comma 3, le parole «sono prorogati di un anno» sono sostituite da «sono prorogati di tredici mesi»;

d) al comma 4, le parole «notificati nel 2021» sono sostituite da «notificati entro il 31 gennaio 2022».

2. All'**articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 24 aprile 2020, n. 27**, le parole «al 31 dicembre 2020» sono sostituite da «2020 al 31 gennaio 2021».

3. All'[articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite da «31 gennaio 2021».

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'[articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'[articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#). Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'[articolo 52, comma 5, lettera b\), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), si applicano le disposizioni dell'[articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 77 del 2020](#); alle verifiche di cui all'[articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'[articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 77 del 2020](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Art. 2

In vigore dal 15/01/2021

1. All'[articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), e' aggiunto in fine il seguente periodo:

«In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 e' versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione e' presentata entro il 30 aprile 2021».

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Art. 3 Entrata in vigore

In vigore dal 15/01/2021

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)